



Tribunale di Vicenza

Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.	Giuseppe Limitone	Presidente
dott.ssa	Paola Cazzola	Giudice
dott.ssa	Silvia Saltarelli	Giudice rel.

nella procedura di concordato semplificato proposto dalla società **GAEL S.R.L.**, con sede in Vicenza, via B. Marcello n. 4, con domanda presentata il 29.4.2023 e iscritta al **n. 1/2023 R.G.**;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato da GAEL S.R.L. in data 29.4.2023, con il quale è stata chiesta l'omologazione del concordato semplificato proposto *ex art. 25sexies* CCII;

visto il decreto di fissazione dell'udienza di omologa e di nomina dell'Ausiliario emesso dal Tribunale il 29.6-11.7.2023;

visto il parere dell'Ausiliario in data 8.9.2023, dal quale sono emersi, da un lato, la non fattibilità del piano proposto in ragione di un rilevante scostamento (pari al 42%) tra le passività dichiarate da GAEL S.R.L. (pari a € 670.010,04) e quelle riscontrate dall'organo della procedura (pari a € 1.159.302,51), implicante l'insufficienza dell'attivo disponibile a pagare i creditori concorsuali una volta soddisfatti i crediti prededucibili e, dall'altro lato, il mancato rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;

visto il ricorso depositato dalla debitrice nella stessa data dell'8.9.2023, di "Integrazione a rettifica di istanza di omologa di concordato semplificato";

visto il decreto di fissazione della nuova udienza di omologa emesso dal Tribunale il 19.9.2023;

visti il secondo parere dell'Ausiliario e l'integrazione di tale parere, depositati rispettivamente l'11.10.2023 e il 18.10.2023;

vista la memoria difensiva della società del 15.11.2023;



sentiti la ricorrente, l'Ausiliario e i creditori istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale all'udienza del 30.11.2023;

rilevato che dal secondo parere dell'Ausiliario e dalla sua integrazione – qui richiamati *in toto* – emergono significative criticità anche all'esito dell'integrazione a rettifica dell'originaria proposta di concordato semplificato;

ritenuto che le circostanze segnalate dall'Ausiliario siano rilevanti ai sensi dell'art. 106 CCII, applicabile anche alla fattispecie in commento per espressa previsione dell'art. 25sexies comma 8 CCII e ai cui fini *“il decreto di cui al comma 4 (id est il decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione, n.d.r.) equivale all'ammissione al concordato”*;

evidenziato, con rilievo assorbente, che:

l'Ausiliario ha denunciato uno scostamento pari al 45% circa tra le passività dichiarate dalla società, pari a € 704.535,10, e quelle dal medesimo riscontrate, pari a € 1.283.664,38: scostamento di portata anche maggiore rispetto a quello denunciato nel parere dell'8.9.2023 relativo alla prima formulazione della proposta di concordato;

la debitrice ha ammesso la sussistenza di uno scostamento tra l'effettivo ammontare dei propri debiti e la quantificazione operata nella proposta (pur rettificata), assumendo tuttavia che tale scostamento sarebbe di entità inferiore rispetto a quanto rilevato dall'Ausiliario, poiché ammonterebbe a € 161.176,91 (v. pag. 29 memoria del 15.11.2023) anziché ai denunciati € 579.129,28, e ha chiesto al Tribunale la concessione di un termine per apportare le dovute – ulteriori – rettifiche alla proposta di concordato semplificato;

considerato al riguardo che la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 22663/2021, ha evidenziato – seppur in ordine al concordato preventivo, ma con statuizioni di principio che si attagliano anche al caso del concordato semplificato, che qui ci occupa – l'irrelevanza dei ravvedimenti postumi del debitore in presenza di una delle condotte di cui al primo comma dell'art. 173 l.f. – oggi 106 CCII – ossia di atti di occultamento ovvero di dissimulazione dell'attivo o del passivo oppure di altri atti fraudolentemente diretti a rendere non intellegibile la proposta concordataria ai creditori; nella citata sentenza infatti si legge che: *“la successiva modifica della proposta – anche se volta (...) al ripristino dell'esattezza descrittiva dell'attivo e del passivo oggetto della proposta concordataria – non rileva per escludere comunque la commissione di atti in frode, consapevolmente adottati dal debitore per dissimulare la sua situazione patrimoniale e finanziaria e scoperti dal commissario giudiziale dopo il provvedimento di ammissione alla procedura, atti di per sé idonei a legittimare la richiesta di revoca*



del concordato"; sempre in tale pronuncia la Corte ha precisato altresì che ciò che conta ai fini della revoca del concordato è che gli atti di frode siano stati accertati dagli organi della procedura e che gli stessi abbiano una valenza potenzialmente decettiva per il ceto creditorio *"dovendosi ritenere rilevante (...) il tentativo di frode posto in essere dall'imprenditore al momento del deposito della domanda o della proposta, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima, a seguito degli accertamenti degli organi della procedura, sia stata successivamente emendata da una integrazione con disvelamento degli atti sottaciuti al momento della presentazione del piano e della proposta concordataria"*; in altri termini, secondo la Cassazione nessuna modifica della proposta concordataria può essere valorizzata al fine di considerare irrilevante l'atto di frode per avvenuta tardiva comunicazione al ceto creditorio delle notizie sottaciute; ed anzi, puntualizza la Corte, se – laddove sia accertato che la modifica dell'originaria proposta sia stata presentata dall'imprenditore solo dopo che questi abbia acquisito consapevolezza dell'esito degli accertamenti compiuti dagli organi della procedura – si consentisse all'imprenditore di sanare la condotta fraudolenta alla sola condizione che la modifica della proposta concordataria sia depositata prima della formale denuncia del commissario giudiziale, *"si correrebbe il rischio di favorire condotte poco limpide dell'imprenditore ammesso alla procedura concordataria che subordinasse la rilevanza di queste condotte al puro caso in cui l'organo commissariale, pur avendo accertato le condotte fraudolente, le formalizzi prima o dopo la proposta dell'imprenditore di rimozione delle stesse"*; l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è dunque nel senso di sanzionare condotte opportunistiche del debitore e di scongiurare che l'imprenditore fraudolento, una volta scoperto, possa evitare la revoca *"offrendo ai creditori (tardivamente) quelle informazioni che avrebbe dovuto evidenziare sin dall'origine, al momento iniziale della presentazione del piano e della proposta"*;

ritenuto, in ragione delle considerazioni svolte, che nel caso in esame sia integrata la fattispecie di cui all'art. 106 CCII sotto il profilo dell'occultamento di parte del passivo, in quanto la rappresentazione e valorizzazione dei debiti fornita dalla società ai creditori non rispecchia fedelmente la sua reale consistenza;

ritenuto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, che non sia in alcun modo accoglibile la richiesta avanzata dalla società di concessione di un termine per consentirle di rettificare i dati del passivo indicati nella proposta concordataria conformemente alla loro reale consistenza e che addirittura le stesse rettifiche apportate da GAEL S.R.L. all'originaria proposta, contestuali al deposito del parere da parte



dell'Ausiliario, non siano per vero ammissibili, in quanto detto parere già denunciava, tra le altre circostanze, una non veritiera rappresentazione delle poste passive;

ritenuto che i motivi suindicati siano assorbenti e rendano così superfluo esaminare le ulteriori questioni poste dalla società;

ritenuto pertanto che vada revocato il decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione emesso il 19.9.2023;

rilevato che i creditori presenti in udienza hanno formulato istanza di apertura della liquidazione giudiziale dei beni della debitrice, in ordine alla quale si provvede con contestuale separata sentenza;

visto l'art. 106 CCII;

P. Q. M.

revoca il decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione del concordato semplificato del 19.9.2023.

Si comunichi alle parti, al P.M. e al Registro delle Imprese.

Vicenza, 7.12.2023.

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente

dott. Giuseppe Limitone

